

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1969

(12^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sulla assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata »
(18) (D'iniziativa del senatore De Luca):

PRESIDENTE	Pag. 210, 214
ARNONE	213
BIASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	210, 213, 214
FARNETI Ariella	213
GERMANÒ	213, 214
LIMONI, relatore	210, 211, 213
PIOVANO	211
SPIGAROLI	212, 213, 214

Seguito della discussione e rinvio:

« Contributo al Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio", con sede in Vicenza » (140):

PRESIDENTE	214, 215, 216, 217
ARNONE	215

BLOISE	Pag. 215
DONATI	216, 217
FORTUNATI	216
LIMONI, relatore	214, 215, 217
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	216, 217
PIOVANO	215
ROMANO	216

La seduta ha inizio alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, De Zan, Donati, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Renda, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli, Verrastro e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carraro, Cassano e Castellaccio sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Coppola, Santero e Dindo; e, limitatamente ad una parte della seduta, i

senatori Donati, Sotgiu e Verraastro, rispettivamente dai senatori Berlanda, Fortunati e Ricci.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Biasini e Pellicani.

Z A C C A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore De Luca: « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sulla assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » (18)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore De Luca: « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sulla assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge riguarda un argomento già trattato da un altro provvedimento presentato nella passata legislatura e non approvato definitivamente solo per lo scadere della legislatura stessa. Su di esso, il 14 marzo scorso, l'onorevole sottosegretario Biasini ebbe ad esprimere l'opinione del Governo: ora, poichè il relatore non era presente a quella seduta, pregherei l'onorevole Biasini di volergli cortesemente riassumere quanto già detto.

B I A S I N I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nella ricordata occasione feci presente che il disegno di legge oggi in esame non può essere configurato come « interpretazione autentica ». Ricordai, al riguardo, un parere (conforme) del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda la qualità del servizio prestato, la prescrizione della

legge n. 831 del 1961 era infatti cumulativa o congiuntiva, nel senso che se il candidato ha insegnato negli anni 1959-60 e 1960-61 in tutti e due deve essere qualificato con una valutazione non inferiore a « valente ». In questo quadro, da un punto di vista strettamente giuridico, più che di interpretazione autentica si dovrebbe parlare di modificazione dell'articolo 22, ultimo comma, della citata legge n. 831.

Comunque il Governo, ricordando come nella passata legislatura la materia oggetto del disegno di legge sia stata approvata da questo ramo del Parlamento, si rimette alla valutazione ed al giudizio della Commissione.

L I M O N I , relatore. Prendo atto, signor Presidente e onorevoli colleghi, delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo circa il parere del Consiglio di Stato sull'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831; non entro nel merito di tale parere. Ma oggi noi ci troviamo di fronte a casi umani che, se fossero stati presenti al momento della formulazione dell'articolo 22, sono certo non avremmo esitato a considerare nella loro giusta portata, formulando quindi quello stesso articolo in conformità a quanto ci doveva essere suggerito dalla realtà.

Con l'ultimo comma del suddetto articolo, infatti, si voleva che i posti non assegnati a norma dei commi precedenti del medesimo articolo fossero conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al quale sarebbero stati ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-1961, che in nessuno degli anni suddetti avessero riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che avessero complessivamente cinque anni di servizio nella scuola statale. Ma, evidentemente, nell'approvare la legge n. 831 non si era fatto mente locale al caso di chi poteva avere entrambi quegli anni di servizio: era evidentemente intenzione dei legislatori, in quel momento, stabilire che la qualifica di « valente » o di « distinto » dovesse essere stata riportata in uno di quegli anni.

Che cosa è avvenuto? Alcuni insegnanti tecnico-pratici, avendo cinque o più anni di servizio e trovandosi pertanto nella condizione generale prevista dalla legge, poiché avevano riportato in uno solo dei due anni suddetti (1959-60 o 1960-61) la qualifica richiesta, fatta la domanda apposita (successivamente, con la legge n. 1105 del 1964 erano state abolite le prove d'esame) poterono essere inclusi nella graduatoria degli immettendi nei ruoli. Qualcuno, infatti, accortosi della possibilità di un'interpretazione diversa da quella che poi effettivamente fu data dagli organi amministrativi, presentò solo la documentazione relativa all'anno in cui aveva ottenuto la qualifica richiesta.

Ora una simile interpretazione era invero autorizzata anche dal fatto che per tutti gli altri anni di servizio si prescindeva dalla circostanza che vi fosse o meno la qualifica di « valente » o « distinto ». Ma chi aveva presentato la documentazione relativa ad entrambi gli anni restò escluso dall'ammissione della domanda.

Di qui la palese sperequazione: vi sono stati i « furbi » che, mediante un'accorta interpretazione del testo della legge, hanno potuto aprire la porta per l'immissione in ruolo, mentre altri meno provveduti, meno accorti, più semplici, avendo presentato — ripeto — una documentazione relativa a tutto il servizio prestato, sono rimasti esclusi.

Ora una delle due: o si rivede tutta la situazione e si estromettono dal ruolo coloro i quali già vi sono entrati, oppure la si sana con l'interpretazione autentica (o, se di interpretazione non si può parlare, con una modifica del citato articolo 22); ma lasciare le cose come stanno non mi sembra giusto.

Vorrei citare alcuni casi concreti. Sono andati in ruolo degli insegnanti con il seguente *curriculum* di servizio: anno 1960-61, valente; 1961-62, buono; 1962-63, valente; 1963-64, valente; 1964-65, buono; 1965-66, valente. Ora se uno di quei due « buono » fosse stato riportato negli anni 1959-60 o 1960-61, l'interessato sarebbe stato escluso. Un altro insegnante, che nell'anno 1959-60 aveva riportato la qualifica di « insufficiente », non ha presentato il certificato relativo

a quell'anno ma solo il certificato relativo all'anno 1960-61, nel quale era stato classificato « valente » ed è stato ammesso in ruolo. Di contro, un insegnante che aveva riportato la qualifica di « buono » nell'anno 1959-1960 e quella di « ottimo » nei cinque anni seguenti, è stato escluso per aver presentato tutta la documentazione... E così la serie potrebbe continuare.

Vorrei pregare gli onorevoli commissari di considerare la realtà nella sua concretezza umana, i casi familiari che si profilano e la sperequazione — non voglio chiamarla ingiustizia — che pur contro la nostra volontà si è venuta a determinare, e di dare pertanto la loro approvazione al disegno di legge in esame, modificandone se è necessario — se il Consiglio di Stato si è già pronunciato, io ritengo che lo sia — il testo ed il titolo.

P I O V A N O . Non avverto bene di quale natura siano i casi familiari cui ha fatto riferimento l'onorevole relatore. In effetti, dalle sue parole si può evincere soltanto che vi possono essere dei padri di famiglia che si sono presentati alle consorti ed ai figli dando la notizia che, a loro giudizio, la legge n. 831 consentiva il desiderato ingresso in ruolo, ma che purtroppo si sono visti delusi in questa aspettativa: cosa questa che avrà provocato qualche nube familiare.

Non riesco peraltro a comprendere — ripeto — quali altri casi familiari si siano potuti verificare.

L I M O N I , *relatore*. Il mancato raggiungimento della stabilità del lavoro le pare cosa da poco?

P I O V A N O . Ma questo non può costituire un caso familiare! La stabilità del lavoro infatti è un principio generale, al quale si dovrebbe accedere per vie maestre e non attraverso sentieri tortuosi come questo che si vuole adottare, che sanno sempre un

po' — se mi consentite l'espressione — di gherminella.

La realtà dei fatti è che il Parlamento — e dico questo senza nessuna intenzione offensiva — ha varato una legge abbastanza oscura, che è stata interpretata dai più furbi, dai più accorti nel senso più favorevole e dai meno accorti nel senso meno favorevole; nel senso cioè che, per la verità, stando alla lettera della legge, pare a me fosse quello giusto. Personalmente, infatti, io ritengo che la legge n. 831 non si possa interpretare se non nel modo in cui l'ha interpretata il Consiglio di Stato.

Tuttavia noi non possiamo nasconderci il fatto che abbiamo una certa responsabilità in quanto è avvenuto, poichè in effetti il testo di quella legge si prestava a interpretazioni più o meno distorte. Comunque, la sola ragione — che però è una ragione importante — per la quale il Gruppo al quale appartengo darà la sua approvazione al disegno di legge in esame è che proprio i più semplici, i meno accorti nell'applicazione della legge precedente si sono venuti a trovare in grave svantaggio rispetto ai più furbi e pertanto hanno perso il posto o hanno corso il pericolo di perdere il posto per la loro — chiamiamola pure così — onestà. Ora, non sia mai che i comunisti vogliano in qualche modo punire una interpretazione onesta di una legge! Preannuncio pertanto fin da ora il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento in discussione, sottolineando peraltro che si tratta di un provvedimento del tutto nuovo e non di una interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831; provvedimento che si comprende solo come presa di atto di una situazione incresciosa, che si è venuta verificando anche per parziale e remota responsabilità del Parlamento, il quale dovrebbe imparare d'ora in poi a chiudere non soltanto ogni strada, ma ogni sentiero, ogni accesso verso quelle interpretazioni nelle quali quegli elementi più furbi di cui ci ha dato notizia il senatore Limoni sono maestri.

Certo è però, a mio giudizio, che quanto è avvenuto ci deve far riflettere e trovare

concordi sulla seguente considerazione: noi non possiamo mettere a repentaglio una cosa così importante come il lavoro, come la stabilità del posto, continuando a stabilire criteri legislativi così labili e fumosi come quelli che abbiamo finora seguito. Dobbiamo quindi trovare una via più semplice per l'immissione in ruolo di chi ha lavorato o sta lavorando; non possiamo subordinare tale immissione e, conseguentemente, la stabilità del lavoro a quella specie di terno al lotto che in concreto è stata la legge n. 831. Bene facciamo pertanto a correggerla in quelle parti che si prestano ad interpretazioni capziose, ma meglio faremmo se d'ora in poi prendessimo sulle nostre spalle l'impegno di elaborare un meccanismo di selezione e di reclutamento del personale insegnante che, visto che siamo stati longanimi verso un certo gruppo, usi uguale longanimità verso tutti, riconoscendo che chi da un certo numero di anni — a prescindere se sia l'uno o l'altro anno scolastico — ha prestato servizio senza infamia ha comunque diritto di essere collocato nei ruoli. E ho detto « senza infamia » perchè praticamente le qualifiche di « valente » e « distinto » che nel più volte citato articolo 22 della legge n. 831 si richiedono — chiunque abbia un minimo di pratica della scuola italiana ne è perfettamente a conoscenza — si regalano a tutti: bisogna infatti avere veramente compiuto qualche reato per ottenere una qualifica inferiore (in realtà è l'istituto stesso della qualifica, a mio parere, che dovrebbe essere soppresso, trattandosi di un istituto ipocrita che non dà alcun reale affidamento).

Anche per questa ragione io penso quindi che non ci si possa opporre all'approvazione del presente disegno di legge, nella piena coscienza peraltro — ripeto — che non si tratta di una interpretazione autentica, ma di un provvedimento assolutamente nuovo.

S P I G A R O L I . Desidero esprimere l'adesione del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge in esame per gli stessi motivi che sono stati molto bene illustrati dal relatore, senatore Limoni, nonchè dal senatore Piovano. Vorrei peraltro aggiungere anche un altro motivo, se non fonda-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)12^a SEDUTA (27 maggio 1969)

mentale comunque importante, a favore dell'approvazione di questo provvedimento.

Originariamente, la legge n. 831...

FARNETI ARIELLA. Famigerata legge!

SPIGAROLI. Perchè « famigerata »?

FARNETI ARIELLA. Ho detto « famigerata » nel senso che ce la troviamo sempre davanti!

SPIGAROLI. Credo che non possiamo considerarci del tutto colpevoli delle lacune e delle manchevolezze di quella legge: è necessario infatti ricordare non solo che molti di noi non erano presenti quando essa fu approvata, ma anche che il Senato non poté positivamente contribuire, poichè essendo pervenuta a questo ramo del Parlamento alla vigilia delle vacanze estive e dovendosi fare in modo che fosse operante per il 1° ottobre, si è trovato in condizione di doverla approvare nel testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Volevo dunque far presente che la legge n. 831 del 1961 originariamente stabiliva, come condizioni per entrare in ruolo, un colloquio e la qualifica: erano quindi due gli elementi sui quali si doveva basare il giudizio dell'Amministrazione. Soppresso il colloquio, ecco che l'elemento di giudizio più importante, unico direi, è diventata la qualifica, che in un primo momento rappresentava invece un elemento secondario di discriminazione rispetto al colloquio. Questo unico elemento di giudizio peraltro viene indicato in un modo veramente poco chiaro poichè, mentre per quanto riguarda l'anno di servizio si fa una netta distinzione (1959-1960 o 1960-61), per quanto riguarda la qualifica questa si richiede per entrambi gli anni.

La norma quindi presenta indubbiamente una notevole oscurità, per cui ritengo che chiarendola nel senso proposto dall'onorevole relatore si faccia senz'altro cosa equa.

ARNONE. A mio parere, il disegno di legge in esame non riveste una importan-

za adeguata all'impegno dei discorsi finora fatti, nè è meritevole di un prolungamento ulteriore della discussione. Molto brevemente dirò, pertanto, che il Gruppo al quale appartengo voterà a suo favore, auspicando nel contempo che i problemi della categoria vengano finalmente affrontati in modo organico e definitivo e non più con provvedimenti di carattere settoriale, come quello che stiamo per approvare.

GERMANO'. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame purchè sia inteso come provvedimento integrativo delle norme di cui alla legge n. 831 del 28 luglio 1961 e non come provvedimento interpretativo di quelle stesse norme.

Purtroppo le nostre leggi nascono spesso vecchie e bisognevoli di modifiche: concordo pertanto sulla necessità che esse vengano varate dopo una maggiore ponderazione. Auspico inoltre la sollecita emanazione di una legge organica che disciplini l'immissione in ruolo degli insegnanti e che sani così, una volta per sempre, le numerose situazioni di sperequazione che si sono venute creando in questi ultimi anni. Ma forse è vero che — come si dice — ci troviamo in tempi eccezionali, per cui è necessario adottare provvedimenti anche essi eccezionali; ad essi pertanto non possiamo che dichiararci favorevoli.

BIASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo le precisazioni precedentemente fornite, avverto che sull'ulteriore corso del provvedimento il Governo si rimetterà alla Commissione.

LIMONI, *relatore*. Il nuovo testo dell'articolo 1 potrebbe essere il seguente:

« Ai fini di cui agli articoli 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, la qualifica non inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" è richiesta per uno solo degli anni di servizio prestati negli anni scolastici 1959-60 o 1960-61, fermo restando il requisito di almeno 5 anni di servizio complessivo ».

Inoltre, volendo dare al provvedimento carattere non di interpretazione autentica ma modificativo dell'articolo 22 della legge numero 831, dovrebbe essere emendato anche il titolo del disegno di legge stesso sostituendo, per l'appunto, alle parole « interpretazione autentica » l'altra « modifica ».

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, penso che la soluzione migliore sarebbe quella di far punto dopo la parola « esclusi » abolendo tutta l'ultima parte dell'articolo stesso.

S P I G A R O L I . Il problema mi sembra delicato; meriterebbe forse maggiore meditazione da parte nostra prima di prendere una decisione: bisogna pensare che mentre una legge d'interpretazione autentica ha efficacia *ex tunc*, una legge ordinaria ha effetto *ex nunc*.

G E R M A N O ' . Si potrebbe far riferimento ad una graduatoria suppletiva, da compilarci a parte dopo l'esaurimento della graduatoria formale in sede di prima applicazione del provvedimento.

B I A S I N I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo è del parere che la questione meriti di essere attentamente considerata rinviando magari di qualche tempo l'esame del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, per dare tempo al relatore, senatore Limoni, di predisporre un testo che tenga conto dell'opportunità di dare al provvedimento carattere modificativo dell'articolo 22 della legge n. 831 — e non interpretativo, come risulta dall'attuale testo — se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Contributo al Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio", con sede in Vicenza » (140)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Contributo al Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio", con sede in Vicenza ».

Ricordo agli onorevoli senatori che nel corso della seduta del 14 maggio, in assenza del relatore, senatore Limoni, ebbi a fare una breve esposizione per illustrare il disegno di legge di cui sopra e che, nel corso della discussione che ne seguì, emersero da più parti dubbi e perplessità in ordine all'attività svolta dal Centro « A. Palladio » ed ai mezzi con i quali far fronte alla spesa prevista dal provvedimento.

Mi auguro che, nell'odierna seduta, il relatore possa fornire alla Commissione i più ampi chiarimenti in merito a questi due punti.

L I M O N I , *relatore.* Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che si assegna al Centro « A. Palladio » un contributo annuo di lire 20.000.000, con decorrenza dall'anno 1967, e che all'onere relativo a tale anno si farà fronte con i fondi del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando parte dell'accantonamento di lire 16.400 milioni indicato nell'elenco n. 5 allegato al detto stato di previsione alla voce: Ministero del tesoro — Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

Era mia intenzione verificare se, effettivamente, nel capitolo 3523 di cui sopra vi fosse la disponibilità di fondi per far fronte agli oneri derivanti dalle norme in esame ma, a tutt'oggi, ciò non mi è stato possibile; mi riservo dunque di fornire alla Commissione questo chiarimento non appena mi sarò messo in contatto con gli organi competenti in tale settore.

Per quanto attiene all'attività del Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », con sede in Vicenza, sorto una decina di anni fa sotto gli auspici dell'Accademia olimpica, esso si prefigge, in via generale, lo studio dei problemi di architettura antica e moderna, con particolare riguardo all'arte del Palladio ed ai suoi riflessi non solo in Europa, ma in America e nei paesi dell'Oriente europeo.

L'arte del Palladio, infatti, ha avuto una area vastissima di applicazione e scopo del Centro è, ripeto, quello di rilevare i segni di questa influenza portandoli a conoscenza degli studiosi e del pubblico.

In particolare, tale Centro organizza corsi annuali di storia dell'architettura, articolati in più sezioni, per i quali è stato più volte concesso il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione e le cui lezioni, tenute da docenti a livello universitario, vengono pubblicate nel « Bollettino » edito dal Centro e largamente diffuso anche all'estero; organizza inoltre convegni di urbanistica, assegna premi e borse di studio, cura l'allestimento di mostre e la rilevazione e la documentazione fotografica di tutte le opere Palladiane.

Come dicevamo, una delle iniziative più costose, ma che lasciano anche una traccia più profonda e offrono la possibilità di valutare l'importanza dell'opera del Centro « A. Palladio », è la rilevazione e la documentazione fotografica di tutte le fabbriche Palladiane. Si tratta di opere molto serie, di pregevole fattura, di ricerca scientifica intorno all'argomento. Per queste considerazioni e tenuto conto che il Centro in parola non può più rispondere ai suoi fini istituzionali con i modesti e sporadici contributi del Ministero della pubblica istruzione, del comune di Vicenza, della Provincia, della Camera di commercio e dell'Ente provinciale del turismo, si ritiene che il Ministero della pubblica istruzione debba e possa intervenire a sostegno di un'attività di studio così egregia e che rende veramente notevoli servizi agli studiosi di questa materia.

A R N O N E . Ricordo di aver fatto nella precedente seduta una specifica domanda, intesa a conoscere l'ammontare dei contributi finora concessi all'ente in questione.

L I M O N I , *relatore*. Ho detto che si tratta di contributi conferiti dal Comune, dalla Provincia, dalla Camera di commercio, e di straordinarie sovvenzioni da parte del Ministero della pubblica istruzione.

A R N O N E . In quale misura questi enti e il Ministero hanno finora contribuito?

L I M O N I , *relatore*. In questo momento non sono in grado di essere preciso.

B L O I S E . Ricordo anch'io di aver posto una riserva pregiudiziale, che dipendeva da una valutazione concreta, in ordine al criterio di finanziamento. Debbo rilevare, purtroppo, che per quanto concerne la copertura non è stata data alcuna risposta. Anche le notizie forniteci dal senatore Limoni sono, in fondo, molto sfumate e generiche; quello che egli ci ha detto lo sapevamo già, perchè non era difficile capirlo leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge. Noi, invece, volevamo verificare se questo Centro opera concretamente, se ha un riconoscimento giuridico, se ha uno statuto.

P R E S I D E N T E . A questo proposito c'è un riferimento nel disegno di legge, là dove si dice che entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Centro « A. Palladio » predisporrà uno schema di statuto.

B L O I S E . Ma qualcosa ci deve essere già, altrimenti da quale elemento si evince che il Comune, la Provincia e gli altri enti contribuiscono? In sostanza, noi vogliamo vedere chiaro, perchè purtroppo c'è una proliferazione di istituzioni che spesso non assolvono i loro compiti specifici. Sono queste le nostre preoccupazioni.

P I O V A N O . Senza voler creare altre preoccupazioni, desidero solo richiamare quelle espresse nella precedente seduta, alle quali il relatore ha dato una risposta estremamente sommaria. Non metto in dubbio che esiste la pubblicazione « La Chiesa del Redentore », curata dal Centro « A. Palladio » e ritengo che un piano di opere del genere sia encomiabile. Ma debbo rilevare che la richiesta di informazioni sul carattere del « Bollettino », pubblicato dal Centro in parola e tutte le altre da noi formulate non sono state soddisfatte. Pertanto, se il relatore si riserva di riferire in altra occasione per quanto concerne la parte finanziaria, io lo pregherei di voler dare una risposta an-

che agli interrogativi da noi posti nella precedente seduta.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero dare innanzitutto una risposta a quanto è stato chiesto specificatamente dal senatore Arnone.

I contributi concessi dal Governo al Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio » in Vicenza sono stati i seguenti: nell'anno 1962-63, 4.500.000 lire; nel semestre luglio-dicembre 1964, 2.500.000 lire; nell'anno 1965, 5 milioni; nell'anno 1966 5 milioni; nell'anno 1967, 4.800.000 lire; nell'anno 1968, 5 milioni.

Per quanto concerne la copertura, debbo dire che il capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro non era quello su cui imputare la spesa, trattandosi invece di capitolo con stanziamento destinato ad essere ridotto in corrispondenza dell'entità delle nuove spese. Tale capitolo 3523 concerneva, infatti, il fondo globale per provvedimenti legislativi in corso al momento della predisposizione del progetto di bilancio. La somma indicata in detto fondo globale è specificata nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro; e poichè in tale elenco non era compresa la spesa relativa al contributo al Centro « A. Palladio » (non poteva esservi compresa, perchè il relativo provvedimento non era ancora in corso all'atto della predisposizione del bilancio), la copertura è stata prevista su altra somma accantonata in detto fondo e disponibile: precisamente su quella destinata al pagamento del prestito da accendere per la copertura del provvedimento dell'edilizia scolastica (diventato poi legge 28 luglio 1967, n. 541), somma originariamente prevista in eccedenza rispetto al fabbisogno, determinatosi in relazione alla data del prestito stesso.

Ad ogni modo, come si è detto, per lo slittamento di un anno sulla concessione del contributo ogni questione relativa al 1967 è da considerarsi superata. Per gli anni 1968 e 1969, nell'elenco n. 5 è stata specificatamente indicato tra i provvedimenti in corso il disegno di legge relativo alla concessione

di un contributo annuo di 20 milioni al Centro « A. Palladio ».

F O R T U N A T I. A prescindere dal fatto che il fondo al quale si fa riferimento è stato destinato all'edilizia scolastica, capisco che lo Stato possa ricorrere ai fondi per un prestito quando si tratta di spese per investimenti; ma il ricorso al prestito per una spesa corrente, mi sembra che da un punto di vista finanziario non abbia alcun senso.

R O M A N O. Vorrei dire che, pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato il Governo nella presentazione del provvedimento e pur apprezzando l'opera svolta fino a questo momento dal Centro « A. Palladio », non riteniamo che l'articolo relativo alla copertura possa essere approvato dalla Commissione. Se la maggioranza dovesse insistere per mantenere il tipo di imputazione della spesa, il Gruppo comunista chiederebbe la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. A titolo di informazione ripeto che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare, per quanto di sua competenza, su questo disegno di legge.

D O N A T I. Se ho ben capito il discorso dell'onorevole Sottosegretario — può darsi che non abbia afferrato esattamente il senso delle sue parole e in questo caso correggetemi —, il fondo dal quale si dovrebbe attingere per la copertura di questo disegno di legge non è quello destinato al finanziamento dell'edilizia scolastica, ma al pagamento delle spese previste per contrarre i prestiti.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esattamente.

D O N A T I. E quindi non si tratta di una spesa per l'edilizia.

F O R T U N A T I. Si tratta dei fondi per il servizio del prestito.

D O N A T I . Ma il Governo dice che questa somma è esuberante; cioè l'importante, per me, sta in questo: che non si tratta di detrarre alcuna somma dalla spesa per l'edilizia. Se la quota di ammortamento è stata prevista al di là dell'effettivo fabbisogno, è chiaro che questo « al di là » rappresenta una quota disponibile. E se questo è il concetto del discorso che ha fatto l'onorevole Sottosegretario, le obiezioni da voi sollevate non sono pertinenti, se non erro.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque se si stabilirà lo slittamento di un anno nell'inizio delle contribuzioni, la questione è superata.

L I M O N I , *relatore*. Proporrei di rinviare la trattazione dell'argomento affinché io possa fornire quelle maggiori informazioni che sono state richieste. Porterò qui i « Bollettini » e le altre pubblicazioni, che sarà mia premura reperire da cui si possa rilevare la dignità dell'opera svolta dal Centro.

Nel frattempo studieremo con il Governo la questione della copertura, perchè è vero quello che dice il senatore Donati, però non è confutabile quanto asserisce il senatore Fortunati; perchè, in fin dei conti, anche le

spese per la contrazione del prestito fanno parte del prestito stesso, dato che le cartelle emesse per il finanziamento sono non soltanto di importo pari a quello destinato all'edilizia, ma anche pari alle spese che si debbono sostenere per l'emissione di dette cartelle. E allora l'obiezione che con un prestito si vada a finanziare una spesa corrente rimane valida.

Quindi, proprio per questa osservazione circa l'utilizzazione dei fondi che lo Stato si accaparra attraverso l'accensione di un prestito nazionale e che sono destinati anzichè a spese di investimento, a spese correnti, questa perplessità, per me, permane.

E allora, prima di procedere oltre e dare una risposta definitiva, vorrei esaminare più pacatamente l'argomento.

P R E S I D E N T E . La Commissione sembra essere d'accordo circa il rinvio della discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,05.